

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
STATUTO**

Art.1

(Denominazione e sede)

E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata Camera di Commercio) un'Azienda Speciale
L'Azienda ha la propria sede legale ed operativa presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola.

Art.2

(Scopi)

L'Azienda persegue lo scopo di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, le attività promozionali della Camera di Commercio nei seguenti settori:

- a) promozione e sviluppo dei prodotti e dei distretti-filiere produttive;
- b) promozione territoriale e turistica;
- c) formazione;
- d) creazione e sviluppo d'impresa;
- e) promozione di servizi alle imprese;
- f) studi e ricerche economiche.

A tali fini l'Azienda potrà a titolo esemplificativo:

- 1) partecipare a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere;
- 2) organizzare manifestazioni volte allo sviluppo dei settori economici e delle filiere produttive;
- 3) promuovere e attuare azioni di marketing territoriale;
- 4) effettuare studi e ricerche relativi a nuovi processi produttivi e all'innovazione tecnologica;
- 5) partecipare, come organismo strumentale della Camera di Commercio, a patti ed accordi territoriali ai sensi dell'art.2 comma 3) della legge n.580/93;
- 6) promuovere la valorizzazione turistica del territorio;
- 7) svolgere azioni informative e formative ed erogare servizi reali volti al miglioramento della qualità dei prodotti, finalizzati anche all'ottenimento delle certificazioni di qualità;
- 8) stipulare convenzioni ed aderire ad enti ed organismi volti alla realizzazione di interventi coordinati in settori specifici, previa approvazione della Giunta camerale in caso di assunzione di impegni pluriennali;
- 9) organizzare riunioni, convegni, seminari, simposi, tavole rotonde ed altre iniziative formative ed informative;
- 10) promuovere la formazione di commissioni scientifiche;
- 11) svolgere attività di formazione imprenditoriale e istituzionale;
- 12) svolgere attività a supporto della creazione e dello sviluppo di impresa.

Per il perseguimento dei fini sopra descritti, l'Azienda potrà partecipare, anche come soggetto capofila, a progetti nazionali ed internazionali, nonchè acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio ed anche di enti, organismi ed associazioni che partecipino e collaborino all'attività dell'Azienda.

Art.3

(Organi)

Gli organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.4

(Consiglio di Amministrazione)

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola;
- due membri nominati dalla Giunta camerale.

Il Consiglio può essere esteso fino a un massimo di nove componenti, potendone far parte anche i rappresentanti di enti locali, autonomie funzionali ed organismi pubblici che eventualmente collaborino all'attività dell'Azienda con apporti finanziari ed operativi; tali componenti sono nominati dalla Giunta camerale su designazione degli enti di appartenenza anche durante il mandato.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni ed in ogni caso fino allo scioglimento degli organi camerali e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione che si dimettano o decadano prima della fine del mandato sono sostituiti dalla Giunta camerale, ma le nuove cariche scadono al termine del mandato originario.

Ad ogni consigliere spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività svolta nell'ambito del proprio mandato.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Segretario Generale, con voto consultivo, qualora lo stesso non sia consigliere di amministrazione.

Art.5

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.

In particolare il Consiglio:

- a) predispose il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio e li trasmette alla Giunta della Camera di Commercio per il loro esame, corredandoli dalla relazione illustrativa e da ogni altro documento giustificativo dei programmi di attività dell'Azienda, coerenti con le linee programmatiche determinate dal Consiglio camerale;
- b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni di servizi eventualmente assunti;
- c) appronta i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall'Azienda coerenti con le linee di azione della Giunta camerale;
- d) nomina il Direttore;
- e) delibera in merito alla dotazione organica del personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- f) delibera l'eventuale conferimento di deleghe ai consiglieri;
- g) propone le modifiche statutarie.

Art. 6

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, per la predisposizione del preventivo economico e del bilancio d'esercizio, ed ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

Esso è convocato, inoltre a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti: in tal caso la richiesta dovrà essere presentata per iscritto al Presidente corredata delle debite motivazioni.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della riunione è trasmesso almeno cinque giorni prima della data della riunione oppure almeno tre giorni prima della data citata se inviato con fax o posta elettronica certificata.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Presidente, per la trattazione di specifici problemi, può invitare esperti qualificati a partecipare alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di ex aequo, prevale il voto del Presidente.

Art.7

(Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto dalla Giunta tra i membri della Giunta stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Presidente dell'Azienda.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, presiede le sedute, adotta e fa adottare tutti i provvedimenti conseguenti le decisioni del Consiglio.

In caso di necessità, può prendere provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di sottoporli alla convalida nella prima seduta utile di Consiglio.

Art.8

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti così nominati:

- un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero delle Attività Produttive;
- un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione;
- un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il membro effettivo nominato dal Ministero delle Attività Produttive è il presidente del Collegio.

Il collegio dei revisori dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare :

a) effettuano periodici controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;

b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;

c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi al D.P.R. 2 novembre 2005.

Ai Revisori spetta un emolumento determinato dalla Giunta camerale.

Art.9

(Direzione dell'Azienda)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda fra i dirigenti della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola con l'approvazione della Giunta camerale.

Il Direttore assicura la realizzazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

In particolare:

- a) sovrintende all'attività dell'Azienda speciale;
- b) coordina lo svolgimento delle iniziative aziendali;
- c) determina e assegna i contratti di forniture di beni e servizi sulla base di preventive ricognizioni delle condizioni economiche;
- d) procede alle assunzioni ed ha la responsabilità giuridica del personale dell'Azienda.

Il Direttore dell'azienda può nominare Responsabili Operativi, scelti fra il personale dell'Ente distaccato presso l'Azienda.

I responsabili operativi assicurano il funzionamento dei servizi dell'Azienda, eseguono le ricognizioni per l'acquisizione di beni e servizi, collaborano con il Direttore per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, coordinano il personale dipendente e i collaboratori camerali.

Art.10

(Personale)

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi:

- a) di personale di ruolo camerale, sia con collaborazione a tempo pieno che a tempo parziale;
- b) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato. Il contingente di personale da assumere a tempo indeterminato deve essere sottoposto, sia inizialmente sia per le successive variazioni, all'approvazione della Giunta camerale;
- c) di consulenti per la fornitura di servizi specifici.

Per la collaborazione a tempo pieno o parziale di personale di ruolo camerale, la Giunta può chiedere all'Azienda il rimborso degli oneri conseguenti.

Art.11

(Entrate dell'Azienda)

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità mediante le seguenti entrate:

- a) proventi per le prestazioni di servizi;
- b) contributi di enti ed organismi;
- c) contributi per iniziative finanziate con programmi dell'Unione Europea; nazionali, regionali;
- e) contributi della Camera di Commercio.

Art.12

(Bilanci)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, recanti in allegato la relazione illustrativa del Presidente, la relazione dei Revisori dei Conti ed ogni altro documento giustificativo dei programmi di attività dell'Azienda, devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inviati alla Giunta camerale, in quanto allegati al bilancio dell'Ente camerale. Il preventivo economico e il bilancio d'esercizio devono essere redatti secondo gli schemi previsti dal D.P.R. 2 novembre 2005.

Art.13

(Servizio di cassa e documenti contabili)

L'Azienda, di norma, accende un conto corrente presso l'istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Camera di Commercio e può anche accendere un conto corrente postale.

Le entrate sono riscosse e le uscite sono eseguite secondo le disposizioni del D.P.R. 2 novembre 2005 sulle aziende speciali.

Il contributo camerale è introitato, con delibera della Giunta camerale, nel corso dell'esercizio sulla base delle richieste del Consiglio di Amministrazione adeguatamente illustrate.

Art.14

(Gestione dei beni strumentali)

I locali ove l'Azienda ha sede ed opera, i mobili, gli arredi, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono di norma assegnati in uso all'Azienda gratuitamente.

Art. 15

(Contratti)

La scelta dei contraenti, la presentazione delle offerte e la stipula dei contratti hanno luogo secondo le norme del diritto privato, ispirandosi a criteri obiettivi e trasparenti che assicurino la concorrenza fra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta e la parità di trattamento fra i contraenti.

I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità delle relative disposizioni.

Art. 16

(Libri e registri obbligatori)

Presso l'Azienda sono tenuti i libri e registri sezionali, bollati e vidimati secondo le vigenti disposizioni.

Art. 17

(Cessazione dell'Azienda)

In caso di cessazione la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, eccezion fatta per i rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dall'Azienda.

Art.18

(Modificazioni dello Statuto)

Il presente Statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio con apposita deliberazione, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.